



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Risposta a _____

del _____

Protocollo n. 5750 del 17/08/2019

Enti in indirizzo

OGGETTO: Attività di prevenzione e gestione del rischio idraulico - obblighi dei soggetti proprietari e/o gestori di attraversamenti e manufatti sul demanio idrico fluviale - **DIRETTIVA**

Con DPCM 7 marzo 2019 pubblicato sulla GURI del 24 agosto 2019 è stato approvato il Piano di gestione del Rischio alluvioni della Sicilia. Il piano entra, così, nella sua fase attuativa dispiegando altresì l'efficacia delle misure previste e della normativa di attuazione.

Appare necessario, in relazione all'imminenza della stagione meteo avversa, fornire alcune prime indicazioni finalizzate alla gestione delle situazioni di pericolosità e rischio e alla corretta attuazione delle norme relative alla gestione del demanio idrico fluviale dettate dal R.D. 523/1904 e in particolare gli articoli 10 e 12.

L'art.10 stabilisce che *“Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane. Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune omissis”*.

L'art. 12 stabilisce che *“I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada (omissis)”*.

Ancora lo stesso art. 12 stabilisce che *“Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura (omissis)”*.

È da ricordare altresì che gli articoli 915-916-917 del Codice Civile dettano disposizioni dalle quali emerge chiaramente la **competenza dei proprietari frontisti in merito alla costruzione e/o alla riparazione degli argini e alla rimozione di ingombri nei tratti di loro interesse.**

In linea generale le aree e i punti a pericolosità o rischio, di tipo idraulico e idrogeologico, elevato o molto elevato, comprendono oltre quelle indicate dai PAI e dal PGRA anche quelle a minore criticità ed in particolare i punti di intersezione fra il reticolo idrografico e la viabilità e/o le aree urbanizzate.

Nei predetti punti è pertanto necessario che ciascun ente proprietario e/o gestore in attuazione delle norme prima richiamate provveda ad attuare le azioni di ricognizione effettuando l'esecuzione degli interventi di competenza di manutenzione ordinaria e straordinaria degli attraversamenti e delle opere idrauliche finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque superficiali, specie quelle di prima pioggia e quelle relative a fenomeni di piogge intense e prolungate (pulizia di caditoie, canali e condotte di acque bianche, rimozione dei rifiuti e della vegetazione infestante che limitano la funzionalità dei corsi d'acqua in particolar modo in corrispondenza di strutture di

attraversamento), nonché la realizzazione degli ulteriori interventi da porre in essere per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Andranno conseguentemente programmati ed attuati gli interventi atti a garantire la conservazione dei manufatti ivi inclusa la funzionalità idraulica del corso d'acqua in corrispondenza degli attraversamenti e opere connesse.

Appare infatti necessario evidenziare che le azioni di conservazione sono finalizzate a conservare oltre alla stabilità delle strutture anche a garantire la funzionalità idraulica dell'opera.

La presenza dell'opera induce infatti una modifica al regime idraulico che comporta fenomeni di sovralluvionamento che in alcuni casi possono azzerare il la sezione libera utile per il deflusso delle piene e favoriscono la crescita di vegetazione che comporta ulteriori diminuzione dell'efficienza idraulica del manufatto.

La sezione idraulica conseguente alla realizzazione dell'opera dovrà essere sempre garantita nella geometria originariamente prevista dal progetto di realizzazione dell'opera e dovranno essere estesi all'intera tratta di alveo idraulicamente influenzato dall'opera immediatamente a monte e a valle nella misura minima di 100 metri a monte e 50 metri a valle.

Gli interventi andranno pertanto programmati e periodicamente attuati. A tal fine è necessario che gli enti proprietari, provvedano alla **redazione di piani di manutenzione delle opere prevedendo altresì periodiche ricognizioni soprattutto in seguito a eventi di piena ripristinando le sezioni anche parzialmente intasate.**

Le amministrazioni enti e società in indirizzo sono altresì obbligate ai sensi dei predetti articoli a procedere all'immediata programmazione e attuazione di tutti gli interventi atti a tutelare la stabilità delle opere di difesa di loro competenza. Si sottolinea in particolare la necessità di intraprendere le azioni finalizzate alla salvaguardia delle predette opere da fenomeni di erosione o di sovralluvionamento garantendo la stabilità delle strutture e il ripristino delle sezioni idrauliche di progetto.

Nelle more della realizzazione degli interventi di manutenzione sopra citati gli enti proprietari individuano, di concerto con i comuni territorialmente competenti e secondo le direttive del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" e s.m.i.



IL SEGRETARIO GENERALE

(Ing. Francesco Greco)